



<b>GARA:</b>	Servizio di Vigilanza Armata presso le Sedi di Napoli Servizi S.p.A.
<b>CIG/Gara Numero:</b>	gara n° 6207134 – CIG_64423012F7
<b>Termine ultimo Ricezione Offerte:</b>	04/12/2015 ore 12.00

<b>Richiesta:</b>	<p>Vi chiediamo se le dichiarazioni per i soggetti cessati dalla carica nell'ultimo triennio indicati nella Tabella B allegato A2, debbano essere obbligatoriamente e singolarmente dagli stessi cessati oppure se il Legale rappresentante dell'Impresa concorrente, può dichiarare per essi, (essendo a conoscenza dei loro requisiti di cui alla lettera b),c),m-ter) nel caso in cui risulta impossibile ottenerle dal/dai soggetti cessati.</p> <p>In tal senso, proprio perché il soggetto può rendere la dichiarazione afferente al terzo solo relativamente a stati, qualità e fatti "di cui abbia diretta conoscenza", ne consegue che, in presenza di una norma (art. 38) che comunque richiede la predetta dichiarazione, quest'ultima non può che essere resa se non nel senso che essa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante, ben potendo l'amministrazione – a fronte di una compiuta identificazione dei soggetti interessati – procedere alle opportune verifiche, anche attraverso il casellario giudiziale ed altri archivi pubblici (ai quali essa, a differenza del dichiarante, ha accesso), in ordine alla sussistenza (o meno) dei requisiti in capo a tali soggetti.</p> <p>In definitiva, il partecipante alla gara (e per esso il suo legale rappresentante):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per un verso, non può allegare, di sua iniziativa, certificazioni che, riguardanti un terzo, non gli vengono rese dalle pubbliche amministrazioni depositarie;</li><li>- per altro verso, non può dichiarare fatti, stati e qualità se non "per quanto a propria conoscenza", posto che non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né potendo egli essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima (ma tuttavia costretto a renderla);</li><li>- per altro verso ancora, non è tenuto (né l'eventuale omissione può costituire causa di esclusione dalla gara) ad indicare le ragioni per le quali non ha potuto produrre le dichiarazioni dei precedenti amministratori (o autocertificare egli le circostanze ad essi relative), posto che il soggetto (persona fisica o giuridica) partecipante alla gara non ha assunto obbligazioni del fatto del terzo nei confronti della stazione appaltante (art.1381 c.c.), né vi è norma che imponga in via generale alla persona giuridica di includere, nella fonte del rapporto intercorrente con i propri amministratori e altri soggetti contemplati dall'art. 38, l'obbligo di questi ultimi a rendere, fino a tre anni successivi alla cessazione dalla carica, le dichiarazioni necessarie alla persona giuridica per la partecipazione alle gare; né, infine, l'eventuale inadempimento di un obbligo posto a carico dei soggetti cessati dalle cariche (ove previsto) potrebbe risolversi in danno della (incolpevole) società.</li></ul>
-------------------	---



	<p>Proprio in virtù di queste ultime considerazioni, la dichiarazione in ordine alle ragioni che – come si esprime la sentenza appellata - hanno reso impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione “diretta” da parte dei soggetti interessati, appare del tutto superflua (non essendovi modo, anche per difettosa previsione legislativa, di obbligare tali ultimi soggetti a renderla), né tanto meno la mancanza di tale dichiarazione può comportare l'esclusione dalla gara.</p>
<u>Chiarimento:</u>	<p>Procedura aperta per l’Affidamento di un Accordo Quadro, ex art. 59 del d.lgs. 163/06, del “<b>Servizio di Vigilanza Armata presso le sedi di Napoli Servizi S.p.A.</b>” - gara n.6207134_ CIG 64423012F7</p> <p>In riferimento al vostro quesito, Vi precisiamo quanto segue restando inteso che:</p> <p>“l’Amministratore in carica non è tenuto ad autocertificare elementi dei quali non abbia completa contezza, ovvero conoscenza diretta di tutte le vicende concernenti, fatti, stati e qualità dei precedenti amministratori.</p> <p>Atteso quanto sopra, il legale rappresentante, dichiarato che non è stato possibile reperire e ricevere le dichiarazioni necessarie dai cessati in carica, potrà, pertanto, rendere la predetta dichiarazione attestando solo quanto è di sua conoscenza. Sarà, poi, compito della Stazione Appaltante procedere alle opportune verifiche, a fronte di una compiuta identificazione dei soggetti interessati e alla sussistenza o meno dei requisiti in capo ad essi”.</p>

II. RUP

Mario Passannanti

  
NapoliServizi  
SOCIETÀ PER AZIONISede Leg. e Direzionale: Via G. Porzio ls. C/1  
Centro Direzionale - 80143 NAPOLI  
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 07577090637